

L'EX AMMINISTRATORE PUÒ RISPONDERE DEI DEBITI IVA DELLA SOCIETÀ: LA CONFERMA DALL'EUROPA

Con una decisione depositata il 30 aprile 2025 (Causa C-278/24), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato che una **legge nazionale che rende un ex membro del consiglio di amministrazione solidalmente responsabile per i debiti IVA della società è compatibile con il diritto dell'Unione**, purché vengano rispettati alcuni requisiti precisi.

Il punto di partenza è l'articolo 273 della Direttiva IVA 2006/112/CE, letto alla luce dell'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Queste norme, insieme ai principi di proporzionalità, parità di trattamento e certezza del diritto, permettono agli Stati membri di adottare misure che tutelino in modo efficace le finanze pubbliche, anche ricorrendo alla responsabilità personale degli amministratori.

QUANDO SCATTA LA RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE

Secondo la Corte, è lecito che la legge nazionale attribuisca al consigliere di amministrazione, anche se cessato dalla carica, una responsabilità economica in solido con la società per l'IVA non versata.

Tuttavia, questa responsabilità può essere fatta valere solo a certe condizioni:

- deve risultare che i tentativi di recuperare il credito IVA direttamente dalla società siano falliti, anche solo in parte;
- l'amministratore può essere sollevato da questa responsabilità se riesce a dimostrare:
 - di aver chiesto per tempo il fallimento della società, **oppure**
 - che la mancata richiesta non è dipesa da una sua colpa, dimostrando di aver agito con la necessaria cura nella gestione aziendale.

IL PESO DELLA PROVA È SULL'AMMINISTRATORE

La Corte è stata chiara: **spetta all'ex amministratore provare di non avere responsabilità** nella mancata richiesta del fallimento o nell'aggravarsi della situazione debitoria.

Non basta sostenere che, al momento dell'insolvenza, l'unico creditore rimasto fosse l'Erario. **Questo non esonera automaticamente da colpe gestionali.**

Al contrario, è necessario fornire elementi concreti che attestino comportamenti diligenti: ad esempio, l'adozione di misure tempestive per contenere i debiti fiscali e l'attenta valutazione della situazione finanziaria della società. La diligenza richiesta va valutata caso per caso, tenendo conto del contesto reale in cui l'amministratore ha operato.

UN PRONUNCIAMENTO DI GRANDE PESO PER IL DIRITTO EUROPEO

Questa sentenza si inserisce in un **quadro normativo europeo sempre più attento alla tutela degli interessi finanziari comuni**. L'IVA, infatti, rappresenta una risorsa fondamentale anche per il bilancio dell'Unione. L'articolo 325 del Trattato chiede agli Stati membri di adottare misure efficaci e dissuasive contro le violazioni in ambito fiscale.

In quest'ottica, l'eventuale responsabilità patrimoniale degli ex amministratori non è vista come una sanzione automatica, ma come uno strumento legittimo, a patto che venga applicato nel rispetto delle garanzie fondamentali: valutazione individuale della condotta, possibilità di difendersi e di dimostrare la propria buona fede.